

REGOLAMENTO DIDATTICO

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Strutture didattiche
- Art. 4 – Corsi di studio
- Art. 5 – Definizione e attribuzione dei Crediti dell’offerta formativa
- Art. 6 – Obiettivi formativi
- Art. 7 – Corsi triennali
- Art. 8 – Ordinamento didattico dei Corsi triennali
- Art. 9 – Regolamento didattico dei Corsi triennali
- Art. 10 – Istituzione e attivazione di nuovi Corsi triennali
- Art. 11 – Ammissione ai Corsi triennali
- Art. 12 – Conseguimento del titolo di studio per i Corsi triennali
- Art. 13 – Programmazione dei Corsi triennali
- Art. 14 – Docenti e copertura degli insegnamenti
- Art. 15 – Manifesto annuale degli Studi
- Art. 16 – Tipologia degli insegnamenti
- Art. 17 – Supporto agli studenti in ambito didattico, formativo e lavorativo
- Art. 18 – Tirocini
- Art. 19 – Compiti dei docenti
- Art. 20– Frequenza ai Corsi e modalità sostitutive
- Art. 21 – Verifica della preparazione degli studenti
- Art. 22 - Ammissione agli Esami di profitto
- Art. 23 – Prova finale
- Art. 24 – Sospensione temporanea degli studi
- Art. 25 – Rinuncia agli studi
- Art. 26 – Decadenza della qualifica di studente
- Art. 27 – Duplicati di attestazioni
- Art. 28 – Agevolazioni economiche
- Art. 29 – Orientamento
- Art. 30 – Norme di comportamento ed accessibilità
- Art. 31 – Pubblicità
- Art. 32 – Decorrenza

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per Accademia, l'Accademia Unidee;
 - b) per Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto
 - c) per Direttore, il Direttore Accademico di Accademia Unidee
 - d) per settori scientifico–disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n. 89 del 3 luglio 2009;
 - e) per Titolo di studio, l'Attestato di frequenza dell'Accademia Unidee;
 - f) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e professionale e al quale è finalizzato il Corso di studio;
 - g) per curriculum, l'insieme delle attività formative accademiche ed extra–accademiche, specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento dell'Attestato di frequenza Accademia Unidee;

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento:
 - a) disciplina l'ordinamento degli studi dei Corsi triennali svolti nell'Accademia in coerenza con quanto previsto per le Istituzioni AFAM riconosciute
 - b) detta i principi generali e fornisce le direttive dei Corsi di studio svolti dall'Accademia;
 - c) disciplina la carriera accademica degli studenti.

Art. 3 – Strutture didattiche

1. Accademia Unidee si articola in due Dipartimenti: il Dipartimento di Arti Visive ed il Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
2. L'Accademia può affiancare ai Dipartimenti ulteriori strutture organizzative per la realizzazione di altre future attività formative.

Art. 4 – Corsi di studio

1. Accademia Unidee eroga due Corsi triennali, entrambi conformi ai Corsi Triennali di primo livello AFAM. Il Corso triennale in Arte Contemporanea afferisce al Dipartimento di Arti Visive ed è strutturato come un Diploma Accademico di I livello in Decorazione (DAPL03). Il secondo afferisce al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate ed è strutturato come un Diploma Accademico di I livello in Progettazione Artistica per l'Impresa (DAPL06)
2. Al termine degli studi l'Accademia rilascia un attestato di frequenza
3. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente con particolare riferimento:
 - a) Corsi per la formazione professionale, superiore e continua

- b) Corsi Liberi serali con l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari;
 - c) Percorsi formativi in Italia e all'estero denominati Corsi Internazionali anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private;
 - d) Percorsi formativi con finalità propedeutiche;
 - e) Laboratori con finalità di orientamento
4. Nuovi Corsi triennali o modifiche di quelli attuali sono deliberati dal Consiglio Accademico su proposta del Direttore ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Definizione e attribuzione dei Crediti dell'offerta formativa

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche di Accademia Unidee sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici Equivalenti ("CFA Equivalenti"), quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.
2. Per CFA Equivalenti s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
3. Lo studente acquisisce i Crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa partecipando alle attività didattiche e laboratoriali previste nei programmi del suo Corso di studio. Inoltre, dovrà superare gli esami e le altre forme di verifica del profitto che saranno valutate in trentesimi per gli esami dell'anno e in centodecimi per la prova finale.
4. I CFA Equivalenti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 2, lettera d, del D.P.R. 212/2005.
5. Un Credito Formativo Accademico equivalente in Accademia Unidee corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo dello studente (attività in Accademia e lavoro individuale)
6. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA Equivalenti per anno, per un totale complessivo medio di 1.500 ore di lavoro.
7. Le attività didattiche si svolgono mediante lezioni teoriche e attività laboratoriali e sono distinte in attività formative di base, caratterizzanti ed affini. Ulteriori attività e/o esperienze quali la partecipazione a seminari e/o eventi, stage e tirocini organizzati da Accademia Unidee, la partecipazione a concorsi e/o mostre possono concorrere alla maturazione di crediti.
8. Il Consiglio Accademico può riconoscere dei crediti iniziali al momento dell'iscrizione. Le modalità per il riconoscimento della carriera pregressa sono descritte in un apposito regolamento

Art. 6 – Obiettivi formativi

1. I Corsi di Accademia Unidee hanno l'obiettivo di assicurare l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze culturali, un'adeguata padronanza dei metodi disciplinari, interdisciplinari, culturali e delle tecniche artistiche. Inoltre, hanno come fine di fornire allo studente conoscenze e metodologie progettuali ed espressive nell'uso degli strumenti della progettazione e delle pratiche artistiche, con particolare riguardo al design per l'inclusione sociale, alla consapevolezza delle nuove tecnologie dell'arte, alle arti visive, alla curatela di nuovi saperi e alla moda sostenibile.
2. I Corsi si pongono l'obiettivo di sviluppare conoscenze culturali complesse sofisticate e di alto livello, competenze progettuali sofisticate e la pratica degli strumenti tecnologici espressivi tradizionali e della contemporaneità, che riguardano l'uso e la gestione dello spazio, così come i principi della comunicazione e della progettazione consapevole dell'immaginario.
3. Prospettive occupazionali: al termine del triennio gli studenti potranno svolgere attività professionali in ambiti pubblici e privati coerentemente con il proprio corso di studi. L'Accademia si impegna a facilitarne l'entrata nel mondo del lavoro, anche attraverso l'offerta di stage e tirocini in collaborazione con enti pubblici e privati.

Art. 7 – Corsi triennali

1. I Corsi triennali di Accademia Unidee perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di livello superiore.
2. Il percorso formativo previsto dai Corsi triennale è di norma di durata pari a tre anni accademici per un totale di 180 CFA equivalenti.

Art. 8 – Ordinamento didattico dei Corsi triennali

1. L'ordinamento didattico dei Corsi triennali deve esplicitare quanto segue:
 - a) la denominazione del Corso di studio;
 - b) il Dipartimento di appartenenza;
 - c) gli obiettivi formativi del Corso;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati a ogni attività formativa, a ogni settore disciplinare riferito alle materie di base, alle materie caratterizzanti e alle materie affini e integrative;
 - f) le caratteristiche della prova finale;
 - g) la preparazione richiesta agli studenti per accedere ai Corsi;
 - h) le modalità di accertamento della preparazione degli studenti che desiderano accedere al Corso e l'eventuale indicazione di corsi propedeutici per ottenere l'accesso agli stessi.

Art. 9 – Regolamento didattico dei Corsi triennali

1. I Corsi triennali dell'Accademia sono disciplinati da un Regolamento Didattico del Corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del Corso medesimo.
2. Il Regolamento didattico dei Corsi triennali è approvato dal Consiglio Accademico ed adottato con decreto del Direttore Accademico.
3. Il Regolamento didattico dei Corsi triennali definisce i diritti e i doveri dei docenti e degli studenti, e specifica gli insegnamenti e le altre attività formative come segue:
 - a) tipologia delle attività formative;
 - b) settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
 - c) numero dei crediti formativi assegnati;
 - d) obiettivi formativi specifici;
 - e) articolazione in moduli dove prevista;
 - f) precondizioni di accesso;
 - g) tipologia delle forme didattiche;
 - h) tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
 - i) struttura dei curricula offerti agli studenti;
 - j) regole sugli obblighi della frequenza
 - k) gli insegnamenti e le altre attività didattiche possono essere erogati con diversa progressione temporale e mediante l'utilizzo di forme di didattica anche a distanza.

Art. 10 – Istituzione e attivazione di nuovi Corsi triennali

1. L'attivazione di un nuovo corso di studi o la modifica di un corso già attivato viene proposta dal Direttore ed approvata dal Consiglio Accademico, ed è condizionata alla successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione che si esprime in merito alle risorse da destinare all'avviamento dei Corsi e alla fattibilità economica generale.
2. Al termine del processo il nuovo Corso o le modifiche di un Corso esistente vengono adottate con decreto del Direttore ed entrano in vigore a partire dal successivo anno accademico
3. La proposta di istituzione di un nuovo Corso triennale deve definire:
 - a) la denominazione del Corso;
 - b) l'elenco degli insegnamenti e dell'eventuale articolazione in moduli e delle altre attività formative;
 - c) gli obiettivi formativi specifici;
 - d) i crediti;
 - e) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche di profitto degli studenti;
 - f) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - g) le relazioni con il sistema delle professioni;
 - h) la dimensione internazionale;
 - i) Il Direttore del Corso o Course Leader;
 - j) i docenti responsabili dei principali insegnamenti e relativi curricula;
 - k) il numero massimo di posti disponibili, nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non può essere attivato;

- l) i titoli di studio richiesti per l'ammissione, inclusi gli eventuali debiti o crediti formativi ammessi solo per gli studenti dei Corsi triennali.
4. Gli insegnamenti dei Corsi triennali di Accademia Unidee sono coerenti con quanto disciplinato dal D.M. n. 89 del 3 luglio 2009 in termini di appartenenza ai settori artistico-disciplinari riferiti, nel rispetto delle relative declaratorie.
5. Accademia Unidee può attivare Corsi in collaborazione con altri istituti nazionali e/o internazionali.

Art. 11 – Ammissione ai Corsi triennali

1. Per essere ammessi ad un Corso triennale di Accademia Unidee occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo internazionale equipollente. Inoltre, studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico del Corso triennale.
2. Il Regolamento Didattico di Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione. Se la verifica non è positiva, il Direttore può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.
3. Il Consiglio Accademico può disporre l'organizzazione di attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale.

Art. 12 – Conseguimento del titolo di studio per i Corsi triennali

1. Per conseguire il titolo di studio dei Corsi triennali lo studente deve acquisire 180 CFA equivalenti, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e delle prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento.
2. Lo studente che ha frequentato corsi di studio universitari o AFAM affini ai Corsi triennali di Accademia Unidee, senza necessariamente averli terminati, o già in possesso di titoli accademici equipollenti al titolo universitario, può avanzare la richiesta di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti al Direttore Accademico. In caso di valutazione positiva, questi crediti possono concorrere al raggiungimento del numero di CFA equivalenti di cui al precedente comma.

Art. 13 – Programmazione dei Corsi triennali

1. Il Consiglio Accademico indirizza tutte le attività di formazione, di produzione e di ricerca di Accademia Unidee, ne orienta l'indirizzo culturale e scientifico ed esercita la valutazione delle stesse. Il Consiglio Accademico approva ogni anno il Manifesto degli Studi che viene adottato con decreto del Direttore Accademico.
2. Il Consiglio Accademico ogni anno approva la programmazione didattica dei Corsi triennali ed i relativi Piani di studio, che vengono adottati con decreto del Direttore.

3. Il Piano annuale degli studi determina:
 - a) le modalità organizzative dello svolgimento dei Corsi;
 - b) la ripartizione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascun Corso;
 - c) il numero di crediti;
 - d) le ore di lezione, le ore di laboratorio e delle esercitazioni;
 - e) i calendari e i tempi dei periodi didattici;
 - f) lo svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività didattiche in lingua straniera
4. L'anno accademico inizia ufficialmente a novembre di ogni anno, sebbene per ragioni organizzative le lezioni possono iniziare in mesi diversi.

Art. 14 – Docenti e copertura degli insegnamenti

1. Il Consiglio Accademico determina i criteri e le modalità di selezione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'anno accademico di riferimento. Il Direttore Accademico provvede con proprio decreto all'assegnazione degli incarichi di docenza per l'anno accademico di riferimento entro il mese di giugno
2. Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, può altresì conferire gli insegnamenti attivando procedure di valutazione attraverso Bando pubblico. Le procedure di valutazione, su base comparativa, saranno gestite da una Commissione nominata dal Direttore e regolate con apposito regolamento definito dal Consiglio Accademico ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15– Manifesto annuale degli Studi

1. Il Manifesto degli Studi del nuovo anno accademico, viene definito ogni anno dal Consiglio Accademico entro la fine del ciclo delle lezioni del secondo semestre dell'anno precedente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere da questi delegato
2. Il Manifesto degli Studi determina:
 - a) il piano annuale di ciascun Corso di studio;
 - b) le modalità di accesso degli studenti;
 - c) le modalità di ammissione e d'iscrizione;
 - d) i termini e le modalità dell'accertamento della preparazione iniziale;
 - e) le modalità disciplinari e comportamentali;
 - f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e, più in generale, tutte le condizioni economiche per l'iscrizione ad Accademia Unidee.
3. Il Manifesto degli Studi viene pubblicato sul sito di Accademia Unidee.

Art. 16 – Tipologia degli insegnamenti

1. I Corsi triennali sono ripartiti in insegnamenti di base, caratterizzanti, affini e integrativi, e sono organizzati dalle strutture didattiche dedicate conseguentemente a quanto dettato dal D.P.R. 212/2005 e dai decreti seguenti
2. Le discipline che costituiscono gli insegnamenti possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
3. Gli insegnamenti possono essere articolati in moduli, eventualmente da assegnare a docenti diversi, corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma, al fine di articolare più coerentemente la didattica di una o più materie facenti parte del Corso di studio.
4. Le attività laboratoriali dello studente vengono svolte sotto la diretta supervisione del docente o dell'assistente di laboratorio che ne assicurano il corretto svolgimento.
5. Accademia Unidee può organizzare incontri tra studenti e soggetti competenti interni o esterni ad Accademia Unidee, per approfondire determinate tematiche relative ai Corsi triennali o per ampliare l'offerta tematica. Questi incontri sono denominati seminari didattici e con decreto del Direttore possono assegnare CFA equivalenti ai partecipanti.

Art. 17 – Supporto agli studenti in ambito didattico, formativo e lavorativo

1. Accademia Unidee promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, attività culturali e professionalizzanti utili all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e dello studio quali:
 - a) orientamento alle scelte professionali
 - b) avviamento all'inserimento professionale con l'organizzazione di stage, tirocini, progetti di ricerca per aziende per l'inserimento e lo sviluppo professionale degli studenti a fine corso
 - c) organizzazione di attività formative e culturali, viaggi di studio, visite guidate, ecc.
 - d) partecipazione a bandi nazionali e internazionali.

Art. 18 – Tirocini

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.
2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

Art. 19 – Compiti dei docenti

1. I compiti didattici dei docenti consistono in:
 - a) lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
 - b) assistenza individuale agli studenti;
 - c) accertamento del profitto degli studenti;
 - d) attività di tutorato e di orientamento;
 - e) assolvimento dei compiti organizzativi interni;
 - f) partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.
2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. Sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento.
3. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento.
4. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente. Il registro fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Segreteria al termine di ogni lezione.

Art. 20– Frequenza ai Corsi e modalità sostitutive

1. La frequenza ai Corsi triennali di Accademia Unidee è obbligatoria e non può essere inferiore al 50% delle ore di lezione.
2. Questa percentuale può essere più elevata se previsto dai Regolamenti dei Corsi triennali, così come percentuali più elevate possono essere previste nei bandi per le borse di studio per il mantenimento dei benefici accordati.
3. I Regolamenti di ogni Corso triennale possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi accademici per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
4. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata all'attuazione di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.
5. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
6. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del

- titolo di studio. Lo studente fuori corso che non ne abbia già ottenuto l'attestazione di frequenza deve frequentare e superare le prove mancanti alla propria carriera accademica.
7. Lo studente ha facoltà di acquisire, in ogni anno accademico, crediti formativi equivalenti aggiuntivi, oltre a quelli richiesti dal proprio percorso, usufruendo di offerte formative presenti nell'Accademia Unidee e presso altre Accademie o Università. Tali crediti potranno essere ritenuti validi ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio, solo se lo studente avrà superato le prove relative alle attività formative obbligatorie previste dal proprio piano di studi.

Art. 21 – Verifica della preparazione degli studenti

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
 - a) prove di ammissione ai Corsi di studio;
 - b) prove di accertamento della preparazione iniziale;
 - c) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
 - d) prove finali.
2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti di Corso. Le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente.
3. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.
4. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti designati con decreto dal Direttore dell'Accademia. I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente, che stabilisce se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.
5. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.
6. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i Corsi triennali di Accademia Unidee che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le sessioni devono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Direttore.

7. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti, anche per via informatica almeno dieci giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.
8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il Presidente di commissione.
9. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode.

Art. 22 - Ammissione agli Esami di profitto

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
 - a) essere in regola con l'iscrizione al Corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
 - b) essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.
2. Lo studente può sostenere, nel corso dell'Anno Accademico tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.
3. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'Anno Accademico, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, viene nominata con decreto del Direttore un'apposita commissione d'esame.
4. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

Art. 23 – Prova finale

1. La prova finale è prevista al termine del terzo anno dei Corsi triennali, ed ha lo scopo di verificare le capacità dello studente in relazione agli obiettivi formativi del Corso frequentato. e consiste nella presentazione di un elaborato originale dello studente davanti ad una Commissione di valutazione
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA Equivalenti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo, assumendo la qualifica di "studente fuori corso" e pagando la relativa quota di iscrizione.

3. La prova finale può essere discussa in una delle tre sessioni di prova finale previste per ogni anno accademico. È facoltà del Direttore autorizzare ulteriori sessioni straordinarie di prova finale.
4. La Commissione di valutazione, composta da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove commissari, viene nominata dal Direttore e presieduta dallo stesso o suo delegato. La Commissione delibera collegialmente. Il Presidente può invitare altri membri esterni, senza diritto di voto, per eventuali approfondimenti e pareri non vincolanti.
5. La valutazione conclusiva tiene conto sia dell'intera carriera dello studente, sia dell'esito della discussione del progetto di prova finale, e si basa sulla media ponderata dei voti riportati negli esami convertita in centodecimi, a cui la Commissione può attribuire un punteggio aggiuntivo e, se opportuno, la lode.
6. Le modalità di presentazione e discussione degli elaborati e di valutazione sono descritte nel Regolamento di prova finale approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 24 – Sospensione temporanea degli studi

La richiesta di sospensione degli studi deve essere inviata al Direttore Accademico e la ripresa degli studi avrà validità solo a partire dall'anno accademico seguente a quello in corso alla data della richiesta. Il periodo di sospensione non viene evidenziato nel curriculum dello studente, il quale non può, in detto periodo, partecipare a nessuna attività didattica di Accademia Unidee.

7. Lo studente che richiede la sospensione temporanea degli studi non può richiedere benefici economici pregressi o futuri. Gli studenti extra-europei non potranno ottenere da Accademia Unidee durante il periodo di sospensione nessun certificato valido per il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia.

Art. 25 – Rinuncia agli studi

1. La richiesta di rinuncia agli studi e di interruzione irrevocabile di frequentazione del Corso triennale a cui è iscritto lo studente deve essere inviata per iscritto al Direttore Accademico.
2. Allo studente che ha inviato la richiesta di rinuncia agli studi presso Accademia Unidee, verrà inviata la certificazione degli studi condotti alla data della rinuncia.
3. Lo studente che rinuncia agli studi intrapresi in Accademia Unidee non può richiedere nessun rimborso economico rispetto a quanto già precedentemente corrisposto all'Accademia ed è tenuto al pagamento totale delle rate annuali previste.

Art. 26 – Decadenza della qualifica di studente

1. La validità della qualifica di Studente comporta la regolare iscrizione a uno dei tre anni dei Corsi triennali di Accademia Unidee. In assenza di questa caratteristica la qualifica di studente Accademia Unidee decade di fatto.

2. In ogni caso Accademia Unidee rilascerà allo studente decaduto dalla “Qualifica di studente” una dichiarazione che certifichi il percorso di studio svolto in precedenza.

Art. 27 – Duplicati di attestazioni

1. Nel rispetto della salvaguardia dei dati personali, normata dalle leggi vigenti sulla trasparenza amministrativa, la segreteria di Accademia Unidee rilascia su richiesta degli studenti copie, estratti e dichiarazioni che comprovino la carriera scolastica degli stessi.
2. Come supplemento all’Attestato di frequenza Accademia Unidee la segreteria rilascia, dietro richiesta dello studente, un certificato redatto in lingua italiana e in lingua inglese, riportante il curriculum degli studi compiuti.

Art. 28 – Agevolazioni economiche

1. Le rette per la frequenza dei Corsi triennali vengono determinate ogni anno dal Direttore Generale. Per facilitare l’accesso al più ampio numero di studenti, le quote di iscrizione sono definite in relazione alle fasce di reddito ISEE.
2. Ogni anno Accademia Unidee bandisce dei concorsi per borse di studio a cui gli studenti aspiranti possono concorrere. L’assegnazione delle borse di studio agli studenti che ne hanno fatto richiesta è determinata da una commissione sulla base dei requisiti descritti nei Bandi.
3. Le comunicazioni relative alle borse di studio Accademia Unidee sono pubblicate sul sito istituzionale di Accademia Unidee.

Art. 29 – Orientamento

1. Accademia Unidee organizza ogni anno attività di orientamento, riservati agli studenti iscritti agli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo livello, anche attraverso accordi di collaborazione con Istituti formativi italiani ed esteri

Art. 30 – Norme di comportamento ed accessibilità

1. Accademia Unidee è un luogo dedicato allo studio, alla ricerca e alla condivisione. L’Accademia è un luogo dove si coltiva il connubio dinamico di libertà e responsabilità, nei confronti di se stessi, dell’altro, della società, del pianeta.
2. A studenti, docenti, personale e visitatori è richiesto di mantenere un comportamento consono alle norme ispiratrici dell’Istituzione e ad attuare la necessaria cura e responsabilità nell’utilizzo di attrezzature e strutture accademiche con il massimo rispetto dovuto possibile. Modalità e regole di comportamento con relative sanzioni sono descritte nel regolamento di disciplina, che viene approvato dal Consiglio Accademico ed attuato con decreto del Direttore.

3. Accademia Unidee è determinata nell'assicurare la più ampia accessibilità alle proprie strutture e risorse educative a tutte le persone indipendentemente dalle proprie capacità fisiche e mentali.

Art. 31 – Pubblicità

1. Gli Atti di Accademia Unidee, ivi compresi Regolamenti, Normative, Decreti Direttoriali, Calendari, Borse di studio e Comunicazioni ufficiali, sono pubblicati sul sito alla sezione “Regolamenti”:

Art. 32 – Decorrenza

1. Il Regolamento Didattico entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e decorre dall’anno accademico 2025/2026.
2. Può essere modificato dallo stesso Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico. Le eventuali modifiche sono emanate con decreto del Direttore Accademico nel rispetto delle regole e delle leggi vigenti.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.